d'acquisto cui sono applicati altri coefficienti, ne risulti una maggiorazione di tale prezzo di 0,65 unità di conto per 100 chilogrammi netti.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1968. Esso si applica fino al 31 dicembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1744/68 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1968

che modifica il regolamento n. 172/66/CEE relativo alla fissazione dei coefficienti di equivalenza dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE, del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

considerando che il regolamento n. 172/66/CEE della Commissione, del 5 novembre 1966 (3), modificato dal regolamento n. 192/66/CEE (4), ha fissato i coefficienti d'equivalenza delle varie denominazioni e qualità degli oli che non hanno subito un processo di raffinazione, che a causa dell'evoluzione constatata sul mercato mondiale e su quello greco, sembra opportuno modificare l'allegato del suddetto regolamento ;

considerando che, al fine di assicurare una corretta applicazione del regime dei prelievi, può rivelarsi necessario che la Commissione applichi coefficienti d'equivalenza diversi o nuovi per un determinato periodo, sino alla modifica dell'allegato del regolamento n. 172/66/CEE, al fine di aggiornarlo ;

considerando che il Comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 172/66/CEE è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento n. 172/66/CEE è completato dall'articolo 1 bis seguente :

« 1. La Commissione può applicare dei coefficienti d'equivalenza diversi da quelli fissati all'allegato del presente regolamento, allorquando gli scarti di valore che si determinano tra le diverse qualità d'olio offerte sulla base delle condizioni naturali di formazione dei prezzi, non corrispondono a quelli che sono stati presi in considerazione al momento della fissazione di tali coefficienti.

2. Se delle qualità d'olio non elencate nell'allegato del presente regolamento sono offerte sul mercato mondiale o sul mercato greco, la Commissione può applicare dei coefficienti d'equivalenza derivati da quelli fissati in tale allegato.

---

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(3) GU n. 202 del 7. 11. 1966, pag. 3481/66.
(4) GU n. 220 del 30. 11. 1966, pag. 3734/66.

3. Tuttavia le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 possono essere applicate solo per ventuno giorni per uno stesso coefficiente d'equivalenza.

Entro tale periodo, l'allegato del presente regolamento deve essere sottoposto ad una revisione secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE. Tuttavia, tale revisione non intacca la validità dei coefficienti utilizzati provvisoriamente dalla Commissione. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 ottobre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

ALLEGATO

Coefficienti d'equivalenza delle varie denominazioni e qualità degli oli d'oliva che non hanno subito un processo di raffinazione

Denominazioni ai sensi dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE e qualità (il grado di acidità rappresenta il tenore in acidi grassi liberi espresso in grammi di acido oleico per 100 grammi di olio)	Coefficiente di equivalenza	
	Importo da detrarre dal prezzo (u.c./100kg)	Importo da aggiungere al prezzo (u.c./100kg)
Olio vergine extra avente un grado di acidità massimo di 0,7	11,000	
Olio vergine extra avente un grado di acidità da più di 0,7 a 1,0	10,000	
Olio vergine fino	4,000	
Olio vergine corrente	—	—
Olio vergine lampante di un grado di acidità o base 1°		4,600
Olio vergine lampante di gradi 1,5 di acidità		5,100
Olio vergine lampante di 2 gradi di acidità		5,600
Olio vergine lampante di 3 gradi di acidità o base 3°		6,600
Olio vergine lampante di 4 gradi di acidità		7,600
Olio vergine lampante di 5 gradi di acidità o base 5°		8,600
Olio vergine lampante di 6 gradi di acidità		9,600
Olio vergine lampante di 7 gradi di acidità		10,600
Olio vergine lampante di 8 gradi di acidità		11,600
Olio di sansa di olive di 5 gradi di acidità o base 5°		43,000
Altri oli di sansa d'olive: Diminuzione o aumento del coefficiente di 0,8 u.c. per grado di acidità in meno o in più di 5°		